

(N. 1788)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROMEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1982

Trasferimento d'ufficio dei magistrati di Corte d'appello

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificando l'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, ha introdotto nuovi criteri per il conferimento delle funzioni di magistrato di Corte d'appello e per la copertura dei posti vacanti, mediante trasferimenti d'ufficio.

L'applicazione di tale nuova disciplina, secondo l'interpretazione datane dal Consiglio superiore della magistratura, determina gravi e comprensibili disagi personali e familiari ai magistrati trasferiti d'ufficio, derivanti in particolare:

a) dalla pratica impossibilità, notoria su tutto il territorio nazionale, di reperire case di abitazione, soprattutto in località di una certa importanza, quali quelle nelle quali hanno sede le Corti l'appello;

b) dalla difficoltà per il coniuge che lavora e per i figli che seguono un corso di studi di trasferirsi nella nuova sede di servizio del magistrato.

I segnalati inconvenienti suscitano notevole turbamento, con negativa incidenza sulla serenità del magistrato nell'espletamento delle sue delicate funzioni.

Per evitare che l'attuazione della norma risulti, in pratica, più che ardua, quasi impossibile e rischi così di cadere in desuetudine, si dovrebbe risolvere il problema connesso all'esigenza della copertura di uffici dei posti vacanti di consigliere di Corte d'appello, secondo il più logico ed umano criterio di consentire, a quanti vi siano interessati (e sono parecchi), di esprimere il proprio gradimento preventivo al trasferimento di ufficio indipendente dall'anzianità nella qualifica.

In tal modo verrebbero coperti i posti e con un onere finanziario per l'erario perfettamente eguale a quello derivante dalla copertura dei posti di ufficio secondo l'attuale sistema.

La legge, nella designazione dei magistrati di Corte d'appello da trasferire di ufficio, dovrebbe, quanto meno, adottare un più equo criterio territoriale nell'amministrazione del distretto, nel senso di prescindere dall'anzianità nella qualifica e prevedere il trasferimento, in primo luogo, di coloro che siano in servizio presso altri uffici della stessa sede in cui si verifica la vacanza del posto.

Solo successivamente, quindi, disporre il trasferimento di quanti prestino servizio in sedi viciniori, per poi passare, via via e

sino alla copertura dei posti vacanti, a coloro che risiedono in località più lontane.

Ciò per l'ovvia considerazione che il passaggio da un ufficio ad un altro nell'ambito della medesima località, o da una sede vicina, comporta un minimo sacrificio o disagio, al contrario di quanto accade a chi debba trasferirsi da una più lontana residenza.

A questi più equi umani criteri si ispira il disegno di legge che sottopongo alla vostra attenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terz'ultimo e il penultimo comma dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla copertura dei posti di magistrato di Corte l'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 6 e che, alla data in cui si è verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, previo invito ai suddetti magistrati ad esprimere il proprio gradimento preventivo al tramutamento di ufficio, a prescindere dall'anzianità nella qualifica.

Alla copertura dei posti di cui al comma precedente, in caso di mancato gradimento da parte dei magistrati interpellanti, si provvede comunque di ufficio con i magistrati in servizio nella sede in cui si è verificata la vacanza e, qualora ciò non sia possibile, con i magistrati in servizio nelle sedi viciniori e via via in quelle più lontane, nell'ambito del distretto o dei distretti limitrofi ».